

# Ministero dell'Interno

## Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Servizi Demografici  
Prot Uscita del 20/02/2012  
Numero 0002090  
Classifica area 1.23^/A

### CIRCOLARE N. 3

#### **OGGETTO: Revisione dell'anagrafe della popolazione residente a seguito del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni.**

Con l'unita circolare n. 15, del 13 dicembre u.s., indirizzata ai sigg. Sindaci e inviata per conoscenza alle SS.LL., l'Istituto Nazionale di Statistica, d'intesa con questo Ministero, ha diramato - come stabilito dall'art. 50, c. 2, del d.l. n. 78/2010, convertito nella l. n. 122/2010 - le istruzioni relative alle modalità con le quali effettuare la revisione dell'anagrafe della popolazione residente, sulla base delle risultanze del censimento.

Tale revisione è prevista dall'art. 46 del regolamento anagrafico, di cui al D.P.R. n. 223/1989. In particolare, i commi 1 e 4 dell'articolo citato prevedono rispettivamente che *"A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento"*, e che *"Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune."*

Come si evince anche dalle disposizioni richiamate, l'attività di revisione - da effettuarsi sulla base delle risultanze derivanti dal confronto tra l'assetto demografico che emerge dai registri anagrafici e quello delineato dalle operazioni di censimento - ha una funzione di particolare rilievo nell'ottica di garantire la corretta tenuta delle anagrafi.

Ciò posto, si ritiene opportuno evidenziare che, alla luce di quanto indicato nella citata circolare n. 15, l'attività di revisione è avviata dai comuni a seguito delle operazioni di confronto censimento-anagrafe, di cui si è fatto cenno, il cui termine di conclusione varia a seconda della dimensione demografica del comune, nell'ambito di un arco temporale che va dal 10 febbraio 2012, per i comuni con meno di 20 mila abitanti, al 31 maggio 2012 per i comuni con più di 150 mila abitanti che sono stati autorizzati alla registrazione in proprio dei dati del questionario del censimento. Il 31 dicembre 2013 è invece il termine stabilito per la conclusione delle operazioni di revisione.

Con riguardo alle ulteriori istruzioni contenute nella citata circolare n. 15, si ritiene di dover richiamare la particolare attenzione su quelle che afferiscono alla cancellazione per irreperibilità accertata a seguito del censimento, non solo perché tale forma di cancellazione risponde ad una apposita previsione normativa contenuta nell'art. 11 del regolamento anagrafico, recante la disciplina delle cancellazioni anagrafiche, ma anche perché la presenza nei registri anagrafici di individui o famiglie non più dimoranti sul territorio comunale rappresenta una delle cause più frequenti di disallineamento dei registri anagrafici rispetto alla situazione demografica effettivamente esistente. Nel contempo, il provvedimento di cancellazione anagrafica, in ragione del suo potenziale impatto sulle posizioni soggettive, richiede di essere accompagnato da misure di particolare cautela, indicate nella circolare in argomento.

Nel rinviare a quest'ultima per la cognizione della complessiva attività che dovrà essere espletata dai comuni, si ritiene importante richiamare l'attenzione delle SS.LL. sull'opportunità di sensibilizzare i sigg. Sindaci sulla corretta applicazione delle istruzioni diramate, e di porre in essere ogni utile forma di supporto e di collaborazione finalizzata al buon esito delle attività di revisione, di cui si ritiene opportuno che venga monitorato l'andamento.

IL CAPO DIPARTIMENTO